



**COMUNE DI CARPEGNA**  
***PROVINCIA DI PESARO E URBINO***

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 24**  
**Del 13/12/2021**

OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5° DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - MISURE NECESSARIE PER LA  
PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  
OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE  
ALL'APERTO NEL CENTRO PAESE NEL PERIODO NATALIZIO.-**

IL SINDACO  
RUGGERI MIRCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Conti, 1  
61021 Carpegna

☎ 0722 727065

📠 0722 727007

🌐 [www.carpegna.it](http://www.carpegna.it)

Ufficio del Sindaco

Tel. 0722727065

[sindaco@comune.carpegna.pu.it](mailto:sindaco@comune.carpegna.pu.it)

[comune.carpegna@emarche.it](mailto:comune.carpegna@emarche.it)

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Misure necessarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel centro paese nel periodo natalizio.-

## IL SINDACO

**Vista** la Legge 16 settembre 2021, n. 126 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2021, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, estendendo la possibilità di adottare provvedimenti di carattere straordinario;

**Preso atto** che in data 19 novembre 2021 si è tenuta una riunione in videoconferenza tra il Prefetto, i Sindaci, le Forze di Polizie e dell'Ordine, nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo del personale dell'Asur Area Vasta 1 di Pesaro sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio provinciale;

**Considerato** che in tale incontro le Autorità Sanitarie hanno ribadito la necessità e il Sig. Prefetto ha sensibilizzato i Sindaci a prestare particolare attenzione al rispetto da parte dei cittadini delle normative vigenti, soprattutto all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e distanziamento interpersonale) anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento;

### Richiamati:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020»;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19»;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
- il Decreto Legge 06 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
- il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 02 marzo 2021, 12 ottobre 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Regione Marche in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della epidemia da Covid-19;

**Considerato** che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;

**Dato atto** di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

**Considerato** altresì che:

-sia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021 che l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021, prevedono l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

-sia il Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 03 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni e integrazioni, nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021 ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; ha raccomandato inoltre di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti;

**Valutato** che in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, si registrerà nel centro storico cittadino interessato da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

**Visto** l'art. 50, comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**Vista** la Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

**Ritenuto** di dover provvedere di conseguenza per i motivi indicati in premessa:

#### **ORDINA**

**l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone.**

**L'istituzione di tale obbligo dalle ore 08.00 alle ore 24.00 nelle seguenti date:**

- 24 dicembre 2021;
- 25 dicembre 2021;
- 26 dicembre 2021;
- 31 dicembre 2021;

**e vie del centro paese:**

- **Piazza Conti;**
- **Via Roma** nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con Via G.O. Falconieri e Piazza Conti (altezza fontana del Palazzo dei Principi di Carpegna);
- **Via Amaducci** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Piazza Conti – C.A. Guerrieri – R. Sanzio – D. Selvi;

**Ed inoltre tenuto conto dell'Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021, è disposto l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto in tutte le altre zone/aree in cui si determina un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale quali luoghi di aggregazioni, mercati istituzionali, mercatini degli hobbisti, mercatini natalizi e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all'aperto durante l'orario di svolgimento delle iniziative.**

Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) I bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) Le persone con patologie o disabilità incompatibile con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
- c) I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

#### **RICHIAMA**

Il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nei vari D.P.C.M. 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 02 marzo 2021, 12 ottobre 2021, in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

## **AVVERTE**

Che, salvo il fatto costituisca reato, l'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1000,00, prevista per le violazioni delle disposizioni delle Ordinanze Sindacali, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, così come convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza. Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza.

## **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio.

Carpegna lì, 13.12.2021

**IL SINDACO**  
**Mirco RUGGERI**

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*

